

STATUTO

SAN MICHELE ARCANGELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTA' DI CASTELLO PG LOCALITA'
BELVEDERE - VOC. GALASSINA 37

Numero REA: PG - 286571

Codice fiscale: 03400920546

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2014 - Statuto completo	2
--	---

REP.N. 36.527

RACC.N. 14.487

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di luglio

31 LUGLIO 2014

in Città di Castello, nel mio studio.

Davanti a me Dottor MARCO FANFANI, Notaio in Città di Castello, con Studio in Piazza Garibaldi 2, iscritto nel Collegio Notarile di Perugia, sono presenti i Signori:

1) CENCIARINI SERGIO, nato a Città di Castello il 6 giugno 1974, ivi residente, Loc. Belvedere, Voc. Galassina n. 37, codice fiscale CNC SRG 74H06 C7450;

2) SENSI RICCARDO, nato a Lecco il 9 ottobre 1982, residente a Città di Castello, Via Cisa n. 8, codice fiscale SNS RCR 82R09 E507E;

3) POLIDORI LEONARDA, nata ad Umbertide il 14 agosto 1972, ivi residente, Loc. Belvedere, Voc. Galassina n. 37, codice fiscale PLD LRD 72M54 D786H;

4) MARTINELLI VALENTINA, nata a Sansepolcro il 28 dicembre 1979, residente a Città di Castello, Via Cisa n. 8, codice fiscale MRT VNT 79T68 I155S.

Detti comparenti, cittadini italiani, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti il presente atto mediante il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Tra i Signori CENCIARINI SERGIO, SENSI RICCARDO, POLIDORI LEONARDA e MARTINELLI VALENTINA è costituita ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381, una Società Cooperativa sociale di tipo "A" secondo la definizione di cui alla legge medesima, **con riferimento alla normativa delle Società a responsabilità limitata**, sotto la denominazione:

"SAN MICHELE ARCANGELO Società Cooperativa Sociale".

Articolo 2 - La sede della società è in Città di Castello, attualmente in Loc. Belvedere, Voc. Galassina n. 37.

Articolo 3 - La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata.

Articolo 4 - La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 - Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

I soci sottoscrivono e versano una quota ciascuno talchè il capitale medesimo ammonta attualmente a complessivi Euro 100 (cento).

Articolo 6 - L'oggetto, l'organizzazione e la vita della società sono regolate dal seguente

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una cooperativa sociale a mutualità prevalente e di solidarietà denominata **"San Michele Arcangelo so-**

società cooperativa sociale".

Art. 2 - Norme applicabili

2.1 Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

2.2 In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 2519 del codice civile alla società si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Città di Castello (PG) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1 nonché l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

3.4. Filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o sopprese con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

4.2 La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile.

Art. 5 - Scopo e Oggetto

5.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n.381/91 art. 1 jet. "a", ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari ed educativi.

5.2 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative: Residenza servita, Residenza sanitaria e Assistita (RSA), Servizio Assistenza

domiciliare, Telesoccorso e teleassistenza, Trasporto per soggetti in difficoltà, Attività educativa domiciliare, Attività ludico-educative e di cura, Attività di laboratori creativi di vario genere, Attività didattico-espressive, di palestra, cineforum, tempo libero ed altro, Attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali anche per soggetti con fragilità sociale..

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

I destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

5.3 La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

5.4. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, an-

che reali.

5.5 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

5.6. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

I soci cooperatori:

- * concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- * partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- * contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-

tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

* mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

6.3 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 7 - Strumenti finanziari.

7.1 La cooperativa può emettere titoli di debito nei limiti consentiti dalla legge da offrire in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati

Art. 8 Procedura di ammissione

8.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

8.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

8.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprap-

prezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

8.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

8.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - Quote

9.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

9.2 Nelle società nessun socio può avere tante quote il cui valore nominale supera il valore nominale di Euro 100.000.

Le quote eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

9.3 I limiti di cui al punto precedente non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti.

Art. 10 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

10.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

10.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

10.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 11 - Vincoli sulle quote

11.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

11.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota

del medesimo.

Art. 12 - Recesso

12.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, spetta al socio cooperatore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo. Tale diritto compete, inoltre, ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

* la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

* la trasformazione della società;

* il trasferimento della sede sociale all'estero;

* la revoca dello stato di liquidazione;

* la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

* le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

12.2 Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

* la proroga del termine;

* l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote.

12.3 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.4 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda il rapporto di lavoro con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13 - Esclusione del socio

13.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

3) nel caso indicato all'articolo 2531;

4) nei casi previsti dall'articolo 2286;

5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Inoltre l'esclusione del socio può avere luogo in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento

13.2 L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

13.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

13.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14 - Morte del socio

14.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

14.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 15 - Liquidazione della quota

15.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

15.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle quote versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

15.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Art. 16 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.

16.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 17 - Patrimonio sociale

17.1 Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci operatori;
- 2) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- 3) dai fondi previsti dalle leggi speciali in materia;
- 4) dall'eventuale fondo sopraprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto **8.3**;

5) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. Le riserve di cui ai punti sub 2),3) ed 5) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 18 - Capitale sociale

18.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

18.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dal codice civile. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

18.3 Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi..

18.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Art. 19 - Riserva legale, statutarie e volontarie

19.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

19.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 20 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- * di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- * di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio

21.1 L'esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12. di ogni anno.

21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

21.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 20, la destinazione degli utili non assegnati.

21.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata

alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Art. 22 - Assemblea

22.1 I soci decidono sempre in forma assembleare.

22.2 Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in un comune della regione Umbria.

22.3 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea viene, inoltre, convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

22.4 L'assemblea:

* approva il bilancio;

* nomina e revoca gli amministratori; nomina l'organo di controllo;

* determina il compenso degli amministratori e dell'organo di controllo

* delibera sulla responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo

* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;

* approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

* approva ogni altro regolamento necessario alla disciplina dell'attività sociale.

22.5 L'assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

22.6 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'amministratore unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non

può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

22.7 In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

22.8 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

22.9 L'assemblea, fermo quanto previsto dal punto 22.9 che segue, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta, e, in seconda convocazione, l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

22.10 Sugli argomenti di cui ai punti 4, e 5 del secondo comma dell'art. 2479 C.C., nonché sullo scioglimento della Società, nomina e revoca dei liquidatori, l'assemblea, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci e, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 30% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

22.11 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

22.12 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel-

la delega.

22.13 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di loro assenza o di impedimento, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale. I verbali concernenti modifiche dell'atto costitutivo saranno redatti da un notaio. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.

23 - Organo amministrativo

23.1 La società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti dalle Centrali cooperative, associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

23.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto e non può ricoprire la stessa carica in più di 4 società, anche non cooperative.

23.3 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui al punto 23.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

23.4 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento. Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di am-

missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

23.5 Il Consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e all'Organo di controllo. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

23.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

23.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo ove nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, oppure dai singoli soci.

23.8 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dall'organo di controllo ove nominato con deliberazione assunta a maggioranza. Di regola la convocazione è fatta almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

24 - Poteri di amministrazione e rappresentanza

24.1 All'Organo Amministrativo sono conferiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, tranne quelli che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea dei soci.

24.2 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del presidente. **24.3** Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi del punto 23.4 nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

25 - Organo di Controllo

L'Assemblea può provvedere alla nomina di un organo di controllo cui spetta anche la revisione legale dei conti o di un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 C.C..

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Per quanto qui non disciplinato, si applicano all'organo di controllo ed al revisore le disposizioni in tema di Società per azioni.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

26 - Disposizioni finali

26.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

26.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59."

Articolo 7 - Viene stabilito che la società, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale, venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) membri che durano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro cari-

ca, ed all'uopo vengono nominati i Signori sottoindicati con le qualifiche appresso rispettivamente riportate, e precisamente:

*** CENCIARINI SERGIO, Presidente;**

*** SENSI RICCARDO, Consigliere;**

come sopra generalizzati i quali dichiarano di accettare la carica.

Articolo 8 - Il primo esercizio ha inizio dalla legale costituzione della società ed avrà termine il 31 dicembre successivo all'iscrizione della Società medesima nel Registro Imprese.

I successivi esercizi collimeranno con l'anno solare.

Articolo 9 - Spese e tasse del presente atto sono a carico della società.

Ai sensi dell'articolo 2521 del Codice Civile si indica in Euro 1.500 (millecinquecento), inclusa IVA e detratta ritenuta d'acconto, l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Ai fini dell'attribuzione della partita IVA i comparenti mi comunicano i seguenti dati:

*** codice attività:** 879000;

*** luogo di conservazione delle scritture contabili:** presso la sede legale.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 21,05.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in parte di mio pugno, quest'atto consta di otto fogli di cui occupa trenta facciate e fin qui della presente.

F.TI: SERGIO CENCIARINI

LEONARDA POLIDORI

VALENTINA MARTINELLI

RICCARDO SENSI

(L.S.) MARCO FANFANI NOTAIO

17 di 17